

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 84)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1972

Modificazione dell'articolo 2721 del Codice civile  
concernente la prova testimoniale dei contratti

ONOREVOLI SENATORI. — La prova testimoniale dei contratti è, per ovvie ragioni, vista con diffidenza dal nostro ordinamento giuridico; ciò spiega la limitazione posta dal primo comma dell'articolo 2721 del codice civile.

Poiché però non si può prescindere dalla realtà della vita e dalle esigenze della buona fede, il secondo comma dell'articolo consente al giudice di ammettere la prova per testimoni oltre il limite predetto, in considerazione « della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza ».

Una circostanza di grande peso è la svalutazione subita dalla moneta dall'epoca dell'entrata in vigore del codice ad oggi ed il giudice può, correttamente, tener conto di tale fenomeno.

Trattasi, com'è evidente, d'un potere discrezionale: se il giudice ritiene di non doverlo esercitare, non è tenuto a esporne le ragioni, mentre, qualora ritenga di dover derogare al limite di valore stabilito dalla legge, è tenuto a motivare in modo specifico. Sono concordi, in proposito, dottrina e giurisprudenza.

Il limite attuale (cinquemila lire) è anacronistico e assurdo. Sembra pertanto opportuno elevarlo a un milione di lire.

Naturalmente, rimanendo immutato il secondo comma dell'articolo in esame, il giudice potrà, nei congrui casi e con motivazione specifica, ammettere la prova testimoniale anche quando il valore dell'oggetto del contratto sia superiore a un milione di lire.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 2721 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede il milione di lire ».